

COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

Art. 1

ESENZIONI RIDUZIONI- DETRAZIONI

1. Si considerano esenti, oltre i casi previsti dalla legislazione vigente:

- a) gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460;
- b) l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Viene prevista una detrazione ulteriore di € 8000 (ottanta/00) per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap secondo le modalità specificate con deliberazione dell'organo competente.

3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A9 si applica una aliquota agevolata ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, determinata dal Consiglio Comunale.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale, ove non diversamente disposto dal Consiglio Comunale: l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale; le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.

Art. 2

Versamenti

1. L'imposta dovuta dai soggetti passivi a termini di legge, deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Casina o direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

2. Il pagamento potrà inoltre avvenire tramite modello F24, utilizzando i codici previsti.

3. Le modalità di versamento dell'imposta, indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento/liquidazione ed in seguito a ravvedimento operoso.

Art. 3

Riscossione coattiva

Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento e liquidazione, sono rimosse, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.04.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 4
Importo minimo per versamenti e rimborsi

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi inferiori a € 10,00 (Euro dieci/00).

Art. 5
Interessi

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del 4% (quattro per cento) annuo.

Art. 6
Abrogazione di norme regolamentari, disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale per applicazione della imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 7 marzo 2007.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 7
Entrata in vigore

Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 2009.